

**Il presente Fascicolo contenente:**

Informativa ex art. 13 ■  
del D.lgs. 196 del 30/6/2003

Glossario ■

Condizioni di assicurazione ■

**deve essere consegnato al Contraente prima  
della sottoscrizione del contratto**



## **Informativa ex art.13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196**

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative pag. 2

---

Modalità d'uso dei dati personali pag. 3

---

Diritti dell'interessato pag. 4

---

**Glossario** pag. 5

---

**Condizioni Generali** pag. 9

---

# Informativa ex art.13 del D.Lgs.196 del 30 giugno 2003

## Codice in materia di protezione dei dati personali

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei suoi dati personali e sui Suoi diritti.

### Trattamento dei dati personali per finalità assicurative<sup>1</sup>

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano – dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti<sup>2</sup> e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di Legge<sup>3</sup> – e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il **consenso** per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il **consenso** che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili<sup>4</sup> strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela<sup>5</sup>, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono e debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di Legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

<sup>2</sup> Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6).

<sup>3</sup> Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al decreto Legislativo n.231 del 21/11/2007 e al decreto legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche. In adempimento alle suddette normative la Società è tenuta alla identificazione della clientela anche ai fini della individuazione delle operazioni anomale da segnalare all'UIF. Pertanto la mancata fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta.

<sup>4</sup> Sono i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, cioè quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

<sup>5</sup> Ad esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

<sup>6</sup> Secondo il particolare rapporto di prestazione, i dati possono essere comunicati a Belfor Italia S.r.l., a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., a Europ Assistance Italia S.p.A. e da questi trattati con modalità informatiche e cartacee per la fornitura dei servizi richiesti in esecuzione dei relativi contratti; i dati potranno essere comunicati a soggetti determinati e specificatamente incaricati dalla fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni, ai prestatori di assistenza in Italia o all'Estero. Inoltre, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge);
- ANIA – Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 – Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo – che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali:

Il **consenso** che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Ad esclusione di quelli sensibili i dati raccolti come sopra descritto sono anche trattati dalla Società per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati o del grado di soddisfazione della clientela, di ricerche di mercato etc.: queste attività sono svolte direttamente dalla Società oppure da soggetti terzi, elencati in calce alla nota<sup>6</sup>, che svolgeranno per la Società le attività sopra descritte.

Al momento della stipulazione del contratto le verrà richiesta di prestare il suo consenso anche per queste finalità.

### Modalità d'uso dei dati personali

I dati sono trattati<sup>7</sup> dalla nostra Società – titolare del trattamento – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all'estero – per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono

- assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 – Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
- assicurazioni R.C. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 – Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
- CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 – Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile R.C. Auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita;
- commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;
- ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 – Roma), ai sensi della Legge 12 agosto 1982, n. 576, e della Legge 26 maggio 2000, n.137;
- nonché altri soggetti, quali: UIF – Unità di Informazione Finanziaria – Banca d'Italia (Largo Bastia, 35 – Roma), ai sensi della normativa anticiclaggio di cui all'art. 13 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 – Roma), ai sensi del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
- CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 – Roma), ai sensi della Legge 7 giugno 1974, n. 216;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 – Roma), ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 – Roma), IMPDAI (Viale delle Province, 196 – Roma), INPGI (Via Nizza, 35 – Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze – Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 – Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
- Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato);
- Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per le finalità commerciali e di marketing i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti e da questo trattati: società del gruppo Vittoria (comprese le controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; altre imprese di assicurazione; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori e altri canali di acquisizione dei contratti di assicurazione, banche e SIM.

<sup>7</sup> Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati..

comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all'estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa<sup>8</sup>; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

### Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento<sup>9</sup>.

Per l'esercizio dei Suoi diritti potrà contattare la Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami, Via Caldera, n. 21 – 20153 Milano - (Tel. 02/48.21.99.53 – Fax 02/48.20.47.37 – e.mail: [servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it](mailto:servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it))<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (si rimanda alla nota 6).

<sup>9</sup> Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di Legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

<sup>10</sup> L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

## **Apparato motore**

Il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse od il piede poppiere, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo.

## **Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

## **Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

## **Colpa nautica**

Colpa del Comandante, del conducente e/o dell'equipaggio nella condotta nautica dell'unità come definito all.art. 524 del Codice della Navigazione.

## **Conducente**

il Comandante e/o lo Skipper e/o il timoniere dell'unità al quale è affidata la navigazione della stessa nonché la/e persona/e che, indipendentemente dai rapporti contrattuali con l'Assicurato/Contraente prendono parte alle manovre dell'unità.

## **Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione, il quale può identificarsi con l'Assicurato.

## **Degrado**

Deprezzamento dell'unità e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

## **Esplosione**

Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

## **Franchigia**

Importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

### **Impianto elettrico**

Le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici.

### **Incendio**

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

### **Indennizzo**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### **Nodo**

L'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora.

### **Perdita Totale**

Si ha la perdita totale quando, a seguito di qualsiasi avvenimento, sia perduto il "corpo" dell'unità (partita "a-corpo" della polizza) e le altre partite assicurate esistenti a bordo e perdute nel medesimo sinistro.

### **Perdita Totale Costruttiva**

Si ha la perdita totale costruttiva quando, in conseguenza di un unico sinistro, l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'unità raggiunge il valore commerciale dell'unità stessa al momento del sinistro.

### **Polizza**

Il documento che prova l'assicurazione.

### **Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

### **Quadrante**

La quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti.

### **Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

**Rivalsa**

Azione esercitata dalla Società nei confronti del Contraente e/o dell'Assicurato e/o di Terzi, in presenza delle situazioni disciplinate in polizza, per recuperare le somme eventualmente pagate ai danneggiati.

**Scoperto**

L'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno risarcibile, che rimane a carico dell'Assicurato.

**Scoppio**

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Società**

L'impresa assicuratrice.

**Unità da diporto**

La costruzione destinata alla navigazione da diporto, sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto, come definito dalla Legge 11 Febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni, o la costruzione descritta in polizza, comunque destinata alla navigazione. Le unità si distinguono, inoltre, tra quelle soggette all'obbligo di assicurazione ai sensi della legge 990/69 e successive modificazioni, e quelle non soggette a detto obbligo.

**Valore Commerciale**

Il valore reale dell'oggetto Assicurato al momento del sinistro ovvero la somma che sarebbe necessaria all'acquisto di un oggetto simile ovvero equivalente a quello assicurato per età, caratteristiche prestazioni e rendimento, escluso ogni maggior valore per pregio storico o valore connesso all'esercizio dell'attività professionale.

**Valore a nuovo**

Valore equivalente alla somma necessaria per riacquistare o per ricostruire l'oggetto Assicurato, o la parte dello stesso, colpito da sinistro indipendentemente dal valore commerciale che lo stesso aveva prima del sinistro.

### **Valore Stimato**

Valore che, mediante apposito patto speciale, le parti (Contraente/Assicurato e Società) convengono di attribuire all'oggetto Assicurato, rinunciando all'applicazione dell'art. 1907 C.C.

Qualunque dichiarazione o perizia estimativa non espressamente approvata per iscritto dalla Società deve intendersi nulla e priva di effetto ai fini contrattuali.

## Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni nelle caratteristiche del rischio che comportino un aggravamento dello stesso, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa.

Per tali variazioni vale il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile.

## Art. 2 – Durata ed efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio

L'assicurazione ha la durata indicata sul frontespizio di polizza e non è tacitamente rinnovabile. Essa, ferma in ogni caso la scadenza indicata in polizza, decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento del premio dovuto. Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione presso la sede della Società o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

## Art. 3 – Alienazione dell'unità da diporto

In caso di trasferimento di proprietà dell'unità da diporto a qualsiasi titolo, l'assicurazione cessa dalla data del trasferimento stesso, a meno che la Società abbia dato il consenso per iscritto al trasferimento del contratto su altra unità da diporto di proprietà dell'Assicurato, previo conguaglio del premio oppure alla cessione del contratto al nuovo acquirente.

In caso di trasferimento di proprietà non seguito da trasferimento o da cessione del presente contratto, si procederà alla restituzione del solo premio (al netto di addizionale di gestione e di imposta) relativo al periodo di assicurazione non goduto.

## Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

## Art. 5 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

## Art. 6 – Foro competente

Foro competente a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo dove ha sede la Società, ovvero ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

## Norme che regolano l'assicurazione dei danni all'unità da diporto

### Art. 7 – Oggetto assicurato

L'unità da diporto è costituita da scafo, apparato motore, impianto elettrico, alberi, manovre fisse e correnti, dotazioni standard di vele (un fiocco e/o un genoa ed una randa per ciascun albero), mobilio fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti (partita "A - corpo").

L'unità da diporto comprende anche i seguenti altri beni purché ne siano indicate in polizza le somme assicurate:

- attrezzature, equipaggiamenti e strumenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti, apparecchi audio e audiovisivi stabilmente fissati all'unità da diporto (partita "B - dotazioni extra);
- vele supplementari rispetto a quelle standard di cui al primo comma (partita "C •vele extra");
- battelli di servizio e loro motori (partita "D" - battelli e/o motori di servizio).

L'unità da diporto non comprende:

- indumenti ed oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa;
- attrezzature da pesca e da immersione subacquea;
- documenti, denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti in materiale prezioso;
- oggetti d'arte e di antiquariato.

### Art. 8 – Somma assicurata

La somma assicurata è quella indicata sul frontespizio di polizza, e deve corrispondere al valore commerciale dell'unità

Nel caso di mancata indicazione partitaria dei valori, la somma assicurata si intende riferita soltanto alla partita "A" - corpo", salvo che sia provata, alla data del sinistro, la preesistenza degli oggetti di cui alle altre partite.

Agli effetti dell'art. 515 del Codice Civile della Navigazione i valori dichiarati in polizza dal Contraente non equivalgono a stima.

### Art. 9 – Limiti di operatività

La garanzia - salvo quanto espressamente derogato dalle Condizioni Particolari, se richiamate in polizza - è operante a condizione che l'unità da diporto sia usata esclusivamente per la navigazione da diporto dalla quale esuli il fine di lucro:

a) entro i seguenti limiti geografici:

- in acqua: nel Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi europei;

- a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne;
- b) durante:
- la navigazione o la giacenza, in acqua o a terra, con persone a bordo;
  - le operazioni di rimorchio per prestare assistenza o salvataggio e quando rimorchiata per necessità;
  - la giacenza senza persone a bordo:
    - in porto,
    - in acque marine protette dai venti e dal movimento ondoso per almeno tre quadranti (cioè quando vi sia riparo per almeno 270 gradi di bussola) ed in acque interne,
    - a terra;
  - l'alaggio, il varo e la movimentazione a terra nell'ambito degli approdi, dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, effettuati con mezzi idonei;
  - l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni a carico della Società;
- c) purché l'unità da diporto ed il comandante e/o il conducente siano in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore.

Qualora l'assicurazione sia stata stipulata nella forma di garanzia "A" e l'unità da diporto navighi in un periodo diverso da quello convenuto per la navigazione sul frontespizio di polizza, l'assicurazione resterà operante nei limiti della garanzia "B".

## Art. 10 – Rischi assicurati

La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dall'unità da diporto descritta sul frontespizio di polizza a seconda della forma di garanzia convenuta e richiamata nel citato frontespizio

- "A" (garanzia massima)

La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale, la perdita totale costruttiva e l'abbandono.

L'assicurazione dei danni parziali è prestata ai seguenti termini:

- a) i danni allo scafo e ad altre parti dell'unità da diporto non menzionate ai successivi punti b), c), d) sono risarcibili in conseguenza di qualsiasi avvenimento;
- b) i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto causati da movimento ondoso per cattivo tempo;
- c) i danni alle vele sono risarcibili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'unità da diporto;
- d) i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.

- "B" (garanzia ridotta)

La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono. I danni parziali sono assicurati se conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria

- "C" (garanzia minima)

La garanzia copre, in conseguenza di qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono esclusi i casi di furto, rapina e pirateria.

Sono comprese inoltre nell'assicurazione, qualunque sia la forma di garanzia convenuta, le spese ed il compenso di assistenza o di salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti.

## Art. 11 – Rischi esclusi

Per le garanzie "A", "B" e "C", previste dall'art. 10 (Rischi assicurati) sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da::

- a) dolo del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del capitano, del conducente e dell'equipaggio;
- b) colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo; tuttavia, se uno degli stessi è anche conducente o comandante dell'unità da diporto, la Società risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo (art. 524 del Cod. Nav.);
- c) insufficienza delle misure e/o sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;
- d) innavigabilità dell'unità, deficiente manutenzione, osmosi, bruma, usura, vizio occulto scopribile con la normale diligenza;
- e) alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica;
- f) atti vandalici, di sabotaggio ed atti dolosi in genere, atti di persone, atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro (salvo condizione particolare);
- g) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
- h) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

- i) Perdite e/o danni cagionati da materie esplosive o corrosive e quelli provocati da materie infiammabili che non siano di normale dotazione dell'unità.

Infine per la garanzia "A", prevista dall'art. 10 (Rischi assicurati), sono esclusi dall'assicurazione:

- j) i danni ai battelli di servizio trainati a rimorchio;
- k) le parti affette da vizi occulti, nonché le perdite o spese sostenute allo scopo di rimediare ad errori di progettazione, costruzione o precedente riparazione;
- l) i danni ai motori fuoribordo caduti in mare, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio;
- m) i danni da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- n) i danni all'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare, nonché i danni all'apparato motore conseguenti ad urto o all'avvolgimento di cavi o di altri oggetti nell'elica se non risultano tracce visibili (salvo condizione particolare);

La garanzia non opera:

- 1) se l'unità ha una velocità massima superiore a 60 nodi (mph);
- 2) se il conducente e/o l'unità e/o l'utilizzo della stessa non sono in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore;
- 3) quando l'unità venga usata per contrabbando, commercio proibito, o clandestino o altri usi illeciti;
- 4) quando l'unità da diporto venga usata per competizioni motonautiche o veliche, compresi relativi allenamenti e prove, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara (salvo condizione particolare);
- 5) durante la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni (salvo condizione particolare);
- 6) quando, in caso di furto totale, l'unità al momento dell'evento, si trovi a terra:
  - I) riposta in locali chiusi o aree recintate, non muniti di idonei sistemi di chiusura; oppure
  - II) senza che siano stati predisposti idonei congegni antifurto; oppure
  - III) anche in presenza di detti sistemi di chiusura o congegni antifurto il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei medesimi;in acqua:
  - IV) senza persone a bordo, senza idoneo servizio di sorveglianza. Questo disposto non vale per il furto dei battelli di servizio.
  - V) quando, in caso di furto parziale, gli oggetti assicurati non stabilmente fissati all'unità da diporto, non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto. Il suddetto disposto non vale per i battelli di servizio e per i mezzi di salvataggio quando l'unità si trova in acqua.

## Art. 12 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) far pervenire alla Società avviso scritto, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, preceduto da telegramma o telex o telefax per danni di notevole gravità o in caso di salvataggio, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne abbia avuto conoscenza;
- Il predetto avviso alla Società deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze nonché la data, il luogo, le cause del sinistro e l'indicazione esatta di dove si trova l'unità da diporto per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio delle riparazioni;
- b) procedere al salvataggio dell'unità da diporto e comunque prendere tutte le misure necessarie (art. 1914 Codice Civile) per evitare o diminuire il danno. L'intervento della Società per il salvataggio e/o la conservazione dell'unità da diporto non pregiudica i suoi diritti;
- c) compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa della Società contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 del Codice Civile. Su richiesta ed a rischio e spese della Società devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni;
- d) far pervenire alla Società, nel più breve tempo possibile, copia della denuncia di "Avvenimento straordinario" fatta tempestivamente all'Autorità Marittima (all'Autorità Consolare se all'estero) all'arrivo in porto ai sensi dell'art. 182 del Cod. Nav.

Nei casi di furto, rapina, pirateria ed altri sinistri derivanti da reato, l'Assicurato deve inoltre far pervenire alla Società copia della denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria od ai competenti Organi di Polizia. Se il furto, la rapina o la pirateria sono avvenuti all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità Italiana e copia della stessa deve essere inviata alla Società.

## Art. 13 - Accertamenti del danno

La Società ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del relitto.

## Art. 14 - Liquidazione del danno

Il limite massimo dell'obbligazione della Società è pari alla somma assicurata, salvo quanto previsto dall'art. 18. Il valore indicato sul frontespizio di polizza per ogni partita costituisce il limite di indennizzo per tali beni.

## Art. 15 - Perdita totale

Fermo il limite indicato nell'articolo che precede, l'indennizzo per perdita totale dell'unità da diporto è pari al suo valore commerciale al momento del sinistro.

Si ha la perdita totale quando sia perduto il "corpo" dell'unità da diporto (partita "A" - corpo" del frontespizio) e le altre partite assicurate esistenti a bordo e perdute nel medesimo sinistro.

## Art. 16 - Perdita Totale Costruttiva e Abbandono

L'Assicurato può esigere l'indennità di perdita totale nel caso di Perdita Totale Costruttiva e Abbandono quando, in conseguenza di un unico sinistro:

- l'unità da diporto è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi né procurarseli facendone richiesta altrove;
- l'unità da diporto si presume perita ai sensi dell'art. 162 del Codice della Navigazione;
- l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'unità da diporto raggiunge il valore commerciale dell'unità stessa al momento del sinistro.

Dall'indennizzo è dedotto il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati.

## Art. 17 - Danni parziali

Nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse. In caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimarrà a carico dell'Assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (art. 535 Codice della Navigazione).

L'indennità per danni parziali è soggetta alla "regola proporzionale" prevista dall'art. 1907 del Codice Civile nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro.

La Società non è tenuta ad indennizzare danni non riparati.

## Art. 18 - Spese e compenso di assistenza e salvataggio

### Spese per la rimozione del relitto

Le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto, imposta dalle Autorità competenti, sono indennizzabili entro un massimale pari alla somma assicurata, in eccedenza al limite di indennizzo per la perdita totale o abbandono o per i danni parziali. La Società non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'unità da diporto da parte di salvatori o recuperatori.

## Art. 19 - Rinuncia alla rivalsa contro il comandante o il conducente

La Società rinuncia alla rivalsa contro il comandante o il conducente dell'unità da diporto.

## Art. 20 - Franchigie e scoperti

Le indennità che risultassero dovute dalla Società, ad eccezione della perdita totale, perdita totale costruttiva e dell'abbandono, saranno pagate previa deduzione della seguente franchigia fissa, che rimane a carico dell'Assicurato, da applicare per ogni e ciascun avvenimento:

- somma assicurata fino ad Euro 15.500:
  - unità da diporto fino a 9 anni di età: franchigia fissa Euro 160;
  - unità da diporto oltre 9 anni di età: franchigia fissa Euro 260.
- somma assicurata da Euro 15.500 - 200.000:
  - unità da diporto fino a 9 anni di età: 0,75% da calcolarsi sulla somma assicurata con il massimo di Euro 775;
  - unità da diporto oltre i 9 anni di età: 1,25% da calcolarsi sulla somma assicurata con il massimo di Euro.1.050.
- somma assicurata:
  - oltre Euro 200.000 fino ad Euro 400.000 : Euro 1.050;
  - oltre Euro 400.000 e fino ad Euro 500.000 : Euro 1.810;
  - oltre Euro 500.000 e fino ad Euro 600.000 : Euro 2.600;
  - oltre Euro 600.000 franchigia superiore da stabilire con condizione particolare.

Inoltre fermo restando quanto previsto dall'articolo "Rischi esclusi" verrà applicato lo scoperto del 20%, che rimane a carico dell'Assicurato, dell'importo indennizzabile, prima di dedurre la franchigia, nei seguenti casi:

- a) perdita totale, perdita totale costruttiva o abbandono dell'unità da diporto costruita in ferro-cemento;
- b) sottrazione totale di unità da diporto non iscritta nei registri di legge in conseguenza di furto, rapina e pirateria;
- c) perdita totale, perdita totale costruttiva, abbandono o danni parziali conseguenti ad incendio di unità da diporto sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza oppure automatico e munita di motore/i entro bordo o entrofuoribordo:
  - a benzina;
  - diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua;
- d) danni parziali derivanti dall'eventuale estensione di cui alla condizione particolare D) "Regate Veliche";
- e) sottrazione totale di unità non iscritta nei registri di legge o di lunghezza fuori tutti fino a mt.7,50 se a motore, e fino a mt.10 se a vela, in conseguenza di furto, rapina e pirateria;
- f) perdita totale o danni parziali ai battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuoribordo, ma in questo caso, lo scoperto del 20% verrà applicato in sostituzione della franchigia.

La Società pagherà le indennità a suo carico entro trenta giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi, ivi compreso, in caso di furto, rapina e pirateria, il "certificato di chiusa inchiesta" qualora richiesto dalla Società e, in caso di perdita totale e furto totale, l'estratto del registro di iscrizione dal quale

risulti la cancellazione dell'unità da diporto, se soggetta ad iscrizione. In caso di abbandono il termine di trenta giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte della Società o dal giorno di riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso. In caso di sinistro per il quale, da parte dell'Autorità Marittima, Giudiziaria o Amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali, è facoltà della Società di sospendere la liquidazione delle indennità che potessero essere dovute dall'Assicurato, fino a chiusura dell'inchiesta.





# Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 65.788.948 INT. VERS.  
PART. IVA 01329510158 - COD. FISCALE E REG. IMPRESE DI  
MILANO N. 01329510158 - SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153  
MILANO - VIA CALDERA, 21 - ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE DI  
ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SEZIONE I N.1.00014  
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI  
ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008